

- > Egregio avvocato,
- > sono il Presidente Snam-Bologna. Francesco Biavati.
- > Le scrivo per avere un suo parere in merito alla disavventura capitata ad un
- > mio iscritto (penso non sia l'unico).
- > Il registro italiano medici (con sede legale in Portogallo) invio' lo dcorso
- > anno una specie di questionario a tutti i medici col quale si chiedevano gli
- > orari di ambulatorio e le eventuali specializzazioni
- > In piccolo veniva poi specificato che l'adesione avrenbbe comportato un
- > elevato canone annuo (circa 1400€). E' giunta in questi giorni una
- > comunicazione della FNOMCeO, con la quale si avvisano i medici di non
- > rispondere essendo una truffa ed essendo vi gia' stata una condanna ai titolari
- > per pubblicita' ingannevole ed altri reati.
- > Cio' nonostante il mio iscritto, che lo scorso anno aveva inviato la risposta con gli orari di
- > studio (convinto che fosse una iniziativa della FNOMCeO), ha ricevuto un
- > sollecito di pagamento per 2800 € , quale canone 2011 e 2012.
- > lo gli ho consigliato di non pagare, anzi di fare una denuncia alla Polizia
- > Postale.
- > Gradirei un Suo parere
- > Grazie
- > Distinti saluti
- > Francesco Biavati

Egr. Dott. Biavati,

in risposta alla sua pregiatissima del 27.04.2012, premesso che il presente parere viene sviluppato senza aver visionato alcun documento, osservo quanto segue:

- dal punto di vista civilistico sembrerebbe potersi configurare un'ipotesi di violazione del Codice del Consumo (D.lgs. 206 del 2005) avendo la società in questione fatto ricorso a clausole la cui forma (scrittura in piccolo) implica la violazione di principi posti dalla normativa in oggetto a tutela del consumatore (art. 5 comma 3 "Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore" ed art. 35 comma 1 "Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile").
- In relazione alle clausole per le quali si ravvisa la vessatorietà, il Codice di Consumo prevede peraltro la c.d. nullità di protezione (art.36) anche in relazione a quelle clausole (comma 3 del suddetto articolo) che "il consumatore non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto";
- allo stesso tempo sussistono profili per dedurre anche una responsabilità penalistica ove possa parlarsi di artifici e raggiri posti in essere al fine di trarre in inganno i destinatari di quella che dietro l'apparenza di un semplice questionario di fatto si rivela essere un ordine di abbonamento (oltre alla ulteriore questione della pubblicità ingannevole).

Date le suddette premesse, utile la segnalazione alla Polizia Postale (quantomeno per ridurre il rischio che ad altri pervengano le stesse comunicazioni, tanto più se il soggetto in questione come mi riferisce è già stato oggetto di condanna), l'interessato potrebbe inviare un replica precisando di nulla dovere per le ragioni da Lei stesso espostemi (l'aver ottenuto una firma ad un ordine di abbonamento attraverso informazioni a dir poco ingannevoli con tecniche - scrittura un piccolo - sfavorevoli ed ingannevoli per il consumatore) e rilevando di riservarsi di fornire alle competenti autorità tutte le informazioni necessarie al perseguimento dei reati che si intendessero configurare nel comportamento della società in oggetto.

Tanto alla luce delle informazioni disponibili,

Cordialità Studio Legale